Agevolazioni. Le misure previste dalla legge di Stabilità 2016 per incentivare gli interventi a favore della redditività

Produttività e welfare a effetto potenziato

Il lavoratore non sconta imposizione e il datore deduce per intero il valore dei benefit

Davide Cagnoni
Alessandro Germani

Il **welfare aziendale** costituisce un insieme di **benefit** e prestazioni, diffuso soprattutto nelle **multinazionali**, finalizzato a superare la componente meramente monetaria della **retribuzione** al fine di sostenere il reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa. Esso può essere stimolato attraverso la leva fiscale, come finalmente è avvenuto anche in Italia attraverso la legge di Stabilità 2016, con la detassazione di fattispecie quali i viaggi ricreativi, i check up medici, le visite specialistiche, le rette per corsi sportivi, gli abbonamenti a riviste e quotidiani, i biglietti per spettacoli.

La nuova disposizione prevede che i premi di risultato (articolo 1, comma 182) erogati fino all'importo di 2mila euro (o 2.500 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, se legati ad incrementi di produttività e redditività stabiliti dal decreto del ministero del Lavoro del 25 marzo scorso. Fin qui si tratta della detassazione dei premi di produttività, che nel 2015 era stata congelata per mancanza di fondi.

Secondo il comma 184 le ipotesi di non assoggettamento a tassazione ex articolo 51, comma 2 Tuir (molti dei casi sopra citati) e comma 3 ultimo capoverso (cessione di beni o prestazioni di servizi non superiori a 258,23 euro) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ma soprattutto non sono assoggettate alla sostitutiva anche nell'ipotesi in cui per scelta del lavoratore si opti per questi servizi in sostituzione delle somme monetarie. Il vantaggio è di fatto duplice:

1. il lavoratore non sconta imposizione sulla componente in natura;
2. l'azienda deduce integralmente i costi ai fini Ires e Irap ex articolo 95 Tuir e non nei limiti dell'articolo 100, ovvero 5 per mille del costo di lavoro dipendente (circolare 28/E/16).

La detassazione, relativa ai premi di 2mila/2.500 euro assoggettati a sostitutiva e alle erogazioni in natura (articolo 51, commi 2 e 3 ultimo capoverso) che invece non lo sono, può riguardare i titolari di redditi di lavoro dipendente del settore privato per importi non superiori, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a 50mila euro o (comma 186).

In ogni caso le somme e i valori (comma 187) devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (articolo 51, Dlgs 81/15).

LA NOVITÀ
Il beneficio fiscale vale per le erogazioni decise dall'azienda e quelle derivanti da contrattazione

La legge 208/15 interviene poi a riformulare alcune fattispecie dell'articolo 51 del Tuir. In particolare la lettera f) ora prevede la non imponibilità in capo al lavoratore:

- in caso di intervento del datore di lavoro sia su base volontaria sia contrattuale, secondo accordo o regolamento aziendale;
- con riferimento alla generalità dei dipendenti o a categorie degli stessi o dei familiari (circolare 188/E/98 e risoluzione 378/E/07);
- richiamando l'articolo 100, comma 1 in relazione alle finalità dello stesso. È stata poi iscritta la lettera f-bis relativa alle spese di istruzione, prevedendo a favore dei lavoratori e familiari la detassazione delle spese anche per asili e scuole materne (mensa compresa), sostituendo il concetto ormai anacronistico delle colonie climatiche con quello dei centri estivi, invernali e ludoteche. Invece la nuova lettera f-ter riguarda la non imponibilità delle spese di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti. Infine, il comma 3-bis introduce i voucher in formato cartaceo o elettronico che (articolo 6, dm 25 marzo 2016) che:
  - possono essere utilizzati solo dal titolare;
  - non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
  - danno diritto all'elemento in natura per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

In passato è stato chiarito che gli oneri di utilità sociale ex articolo 100 del Tuir riguardavano solo le erogazioni in natura, non estendendosi a quelle sostitutive in denaro, rilevando anche nel caso in cui i servizi o le opere erano messi a disposizione dei dipendenti da strutture esterne all'azienda (risoluzione 26/E/10).

Con la legge di Stabilità si è superata l'impostazione del sostenimento volontario dei servizi da parte del datore di lavoro, in quanto la fiscalità di favore era sussiste anche qualora gli stessi siano oggetto di contrattazione integrativa. Se, dunque, si migliora la produttività dell'impresa, consentendole di dedurre i costi del personale dipendente che a sua volta non è gravato da imposte e contributi sui servizi fruiti, si è in presenza di un caso, piuttosto raro, di meccanismo fiscale virtuoso che deve essere giustamente incentivato ed esteso ad altri ambiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti della circolare 28/E

OPERE E SERVIZI

Si tratta degli oneri di utilità sociale previsti dall'articolo 100 comma 1 del Tuir che sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente sia su base volontaria del datore di lavoro sia in base ad accordi aziendali. In questo secondo caso sono integralmente deducibili ex articolo 95 e non nei limiti del 5 per mille del costo del lavoro (che continua, invece, ad operare nei casi di offerta volontaria). Ricomprendono i corsi di lingua, informatica, musica, teatro e danza. Questa disposizione, a differenza delle due successive, non ricomprende anche le somme di denaro erogate ai dipendenti come rimborsi di spese sostenute.

SOMME E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE

Si tratta di somme e servizi per finalità di istruzione e educazione, compresi i servizi accessori di mensa, quali le borse di studio per i familiari, i rimborsi delle rette scolastiche, delle tasse universitarie, dei libri di testo scolastici, gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza, il trasporto scolastico, i rimborsi di gite didattiche e visite di istruzione, i servizi di baby sitting.
L'erogazione potrà avvenire:
- direttamente
- tramite terzi
- mediante somme di denaro a rimborso delle spese già sostenute dal dipendente, acquisendo e conservando la relativa documentazione di spesa.

SOMME E SERVIZI PER L'ASSISTENZA

Si tratta delle prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese. La norma non accenna anche ai servizi, tuttavia gli stessi rientrano comunque nella precedente fattispecie. Per la definizione di autosufficienza, che deve risultare da certificazione medica, si può fare riferimento alla circolare 2/E del 2005.

I VOUCHER CUMULATIVI

Rappresentano più beni e servizi, di importo complessivo non superiore a 258,23 euro, che possono essere combinati a scelta nel "carrello della spesa" dal dipendente da un elenco contenuto su una piattaforma elettronica.

Inps. Tramite il sito

Contributi volontari pagabili online

Da ieri tramite il sito www.inps.it i cittadini possono pagare grazie a PagoPa i propri contributi volontari. I lavoratori che hanno concluso o interrotto l'attività lavorativa possono infatti perfezionare i requisiti necessari per avere diritto a una prestazione pensionistica, o aumentare l'importo del trattamento pensionistico cui si ha diritto se i requisiti contributivi richiesti sono già stati raggiunti.

Il versamento dei contributi volontari rappresenta il primo di una serie di servizi online di Inps che progressivamente saranno integrati al sistema dei pagamenti elettronici. PagoPa è l'infrastruttura digitale nazionale che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica verso la pubblica amministrazione. L'istituto di previdenza ha sottolineato in una nota che l'adesione a PagoPa rappresenta un passo avanti nel percorso di attuazione dell'iniziativa "cittadino digitale" che vede l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Inps uniti nell'intento di ridurre il digital divide tramite la promozione dell'utilizzo di internet e dei servizi digitali della Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA